

## CAPITOLO TERZO

### DISEGNI DI LEGGE *presentati al Senato della Repubblica durante la X Legislatura in materia fallimentare*

#### MODIFICA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE FALLIMENTARE(\*) *(Disegno di legge n. 2858)*

Il vigente art. 10 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), dispone che non può essere pronunciata la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che ha cessato da oltre un anno l'esercizio dell'impresa. La norma è ritenuta applicabile *de plano* all'imprenditore individuale.

All'opposto è molto controverso come ci si debba regolare nei casi delle società.

A questo riguardo si possono individuare le seguenti contrastanti opinioni nella nostra dottrina e nella giurisprudenza. Solo un'opinione minoritaria (G. VALCAVI, *Se l'art. 10 legge fallimentare sia applicabile alle società imprenditrici*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1952, parte II, pp. 463 ss.; nonché alcune curie di merito) reputa che l'art. 10 della legge fallimentare vada applicato anche alle società.

Altra opinione fa decorrere l'anno dalla chiusura della liquidazione (F. CARNELUTTI, *Sul fallimento della società commerciale disciolta*, in *Rivista*

---

(\*) Il disegno di legge fu presentato alla Presidenza del Senato il 30.5.1991 e venne assegnato alla Commissione Giustizia il 18.6.1991. È stato ripresentato nella XI Legislatura alla Camera dei Deputati, con il disegno di legge n. 1225.

*del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 1913, parte II, p. 467; S. SATTA, *Istituzioni di diritto fallimentare*, 6ª edizione, Roma, 1964, pagina 96; R. PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 1948, pp. 56 e 57; DE MAIO, *Il fallimento*, Roma, 1950, pp. 33 ss).

Un'altra opinione ancora ritiene che la società liquidata non può essere dichiarata fallita (G. BONELLI, *Del fallimento*, Milano, 1938, parte I, pp. 313 ss.) perché è venuto meno il soggetto passivo del fallimento.

L'orientamento che ha tutt'ora maggior seguito è quello secondo cui la società può fallire senza alcun limite di tempo e finché ci sia anche un solo debito da liquidare, perché la società si estingue con l'estinguersi dell'ultimo debito (A. SRAFFA, *Il fallimento delle società commerciali*, Firenze, 1897, pp. 85 ss.; A. BRUNETTI, *Diritto fallimentare italiano*, Roma, 1932, § 35, pp. 90 ss.; U. NAVARRINI, in *Giur. it.*, 1935, I, 1, p. 896; M. STOLFI, *Liquidazione delle società commerciali*, Milano, 1938, p. 217; A. CANDIAN, *Il processo di fallimento*, Padova, 1934, § 76, pagina 107. Si vedano inoltre le sentenze della Cassazione civile n. 5642 del 29 novembre 1978; n. 6236 del 24 novembre 1981 e n. 6953 del 20 dicembre 1988).

Il quadro di incertezza dianzi riferito, a proposito di un problema di questa dimensione, giustifica un intervento legislativo per dare ad esso l'adeguata soluzione.

La formulazione proposta da questo disegno di legge non accoglie in modo espresso alcuna delle opinioni *de jure condito*, sopra descritte. In particolare la tesi che vorrebbe che si possa pronunciare il fallimento delle società finché residua anche un solo debito non appare accettabile perché ciò equivarrebbe a considerare artificiosamente in vita una società che non esiste più da gran tempo, con conseguenze gravi quanto ingiustificate.

Parimenti non appaiono accettabili, perché all'opposto lascerebbero privi di tutela i creditori e negherebbero il loro diritto alla *par condicio*, le opinioni che limitano la assoggettabilità alla dichiarazione di fallimento nel limite dell'anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa e dalla chiusura della liquidazione.

La riduzione della possibilità di dichiarare il fallimento solo nel limite di un anno dalla dismissione *de facto* del commercio o dalla chiusura della liquidazione avrebbe la conseguenza di autorizzare i medesimi debitori a porsi al riparo da una tale evenienza con atti meramente formali riconducibili alla loro semplice iniziativa.

Senza dire che diverrebbe oltremodo gravoso l'onere per il creditore di contrastare la asserzione dell'imprenditore di avere cessato *de facto* l'esercizio dell'impresa o di avere effettivamente proceduto alla liquidazione di tutti i suoi beni.

Non sembra parimenti potersi convenire con l'opinione che vorrebbe escludere dalla dichiarazione di fallimento l'imprenditore che si sia can-

cellato dal registro dell'impresa. Infatti la cancellazione potrebbe essere avvenuta in modo arbitrario e il debitore potrebbe essere tuttora *in bonis* di un ingente patrimonio che avrebbe messo a riparo dalla procedura concorsuale con un atto formale di cancellazione dal registro delle imprese.

In tutte codeste ipotesi appare rilevante l'interesse dei creditori alla dichiarazione di fallimento per recuperare i beni esistenti all'attivo o che proverrebbero dall'esperimento di revocatorie fallimentari, e non appare giustificato il sacrificio di un tale interesse per il decorso di un periodo estremamente breve con riferimento ad un avvenimento unilaterale e incerto nella sua portata, quale quello considerato.

Il disegno di legge in esame propone che la società sia suscettibile di essere dichiarata fallita entro un determinato limite temporale e in questo senso si diparte dalla opinione che vorrebbe assoggettarla a fallimento finché esiste un debito, reputando peraltro che il termine oltre il quale non può essere ulteriormente dichiarata fallita deve essere adeguato e razionalmente giustificato.

Il disegno di legge propone che non possa essere dichiarato il fallimento della società dopo che sia decorso un biennio dalla cancellazione del registro delle imprese che abbia fatto seguito alla liquidazione delle attività. La condizione che ci sia stata una liquidazione effettiva e formale assicura che non vi sono o non dovrebbero esserci attività residue della società che possano formare oggetto della esecuzione collettiva.

L'altro requisito che vi sia stata anche la cancellazione dal registro delle imprese costituisce una ulteriore garanzia anche per la pubblicità che è prevista nei confronti dei terzi.

Il periodo biennale proposto è giustificato dal fatto che alcune ipotesi di particolare rilievo contemplano la revocatoria di atti compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

In ultima analisi, a seguito del decorso del biennio non è ipotizzabile la sopravvivenza di azioni revocatorie utilmente esercitabili e perciò il permanere dell'interesse dei creditori ad una dichiarazione di fallimento di un'impresa i cui beni sono già stati liquidati, e non possono prospettarsi evenienze da revocatoria.

## Art. 1.

1. L'art. 10 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

CAPITOLO TERZO

«Art. 10. - *Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa.* -

1. L'imprenditore individuale che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

2. *La società imprenditrice può essere dichiarata fallita entro due anni dalla cancellazione dal registro delle imprese che sia seguita alla chiusura della liquidazione».*